Data:

03 maggio 2017, 11:20:05

Da:

alessandra.buoso@ingpec.eu>

A:

protocollo@pec.provincia.padova.it

CC:

anguillaraveneta.pd@cert.ip-veneto.net

Oggetto:

Osservazioni alla Variante Parziale PRG - Comune di Anguillara Veneta.

Allegato:

Osservazioni\_variantePRG\_AnguillaraVeneta.pdf (8.0 MB)

Salve,

in allegato Osservazioni alla Variante Parziale PRG - Comune di Anguillara Veneta.

Cordiali saluti Buoso Ing. Alessandra Baccaglini Geom. Giampaolo

COMUNE di ANGUILLARA VENETA (PD)									
PROT.	27	28	CAT	9 (	12				
SINDACO		3 MAS			4.75				
SEGRET,	-	TRIBUTI							
ECON.	ASSESS.	RAG.	APAO.	S. C.	PERS.				
COMM.	ALBO	VEUU.		\$1.14 21.14	SERV.				

## GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA "CAMBIARE SI PUO"

COMU	NE di	ANGUI	LLARA	VENET	A (PD)
PROT.	2	F16	CAT.	100	17
SINDACO		456			
SEGRET.		TRIBUTI			
ECON.	ASSESS.	RAG.	ANAG.	S.C.	PERS
COMM.	ALDO	YY.OU.	MESSI	SERV	\$597.2

Consiglieri Comunali Buoso Alessandra Baccaglini Giampaolo

OGGETTO: Osservazione alla Variante Parziale al P.R.G. adottata con Del. C.C. n. 3 del 27.03.2017, ai sensi dell'art.50 c.4 lett.l della L.R.61/85.

Al Sig. Sindaco del Comune di Anguillara Veneta (PD)

Al Sig. Presidente della Provincia di Padova

Premesso che:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.2147 del 14.07.2009, è stata approvata, con modifiche d'ufficio, la Variante n.24 al P.R.G., ai sensi dell'art.45 della L.R61/85.
In particolare, per la tutela e la valorizzazione dei beni storico-architettonici, la Regione, in fase di valutazione della Variante n.24, ha evidenziato che il PTCP individua i centri storici di cui alla L.R.80/1980 che, nel territorio di Anguillara si distinguono in n.4 zone (perimetrate nell'atlante regionale dei centri storici): Anguillara Centro, Rovere, Taglio, Borgoforte.

Al riguardo la Regione, dall'esame della cartografia di Variante n.24, ha segnalato che in essa non compaiono le perimetrazioni dei 4 centri storici; inoltre, fra le zone omogenee rappresentate nella Tav.13.3 della Variante, in detti ambiti di tutela non compaiono zone "A centro storico";

la Regione pertanto ha prescritto che, nelle more dell'individuazione degli ambiti e contesti da tutelare, da effettuarsi in sede di PATI, si ponga particolare attenzione nell'attuazione degli interventi al fine di salvaguardare il contesto ambientale più prossimo ai beni presenti nel territorio.

1

5. W

- Il Comune di Anguillara Veneta rientra nel P.A.T.I. "del Conselvano" approvato nella conferenza di servizi del 05.07.2011 e ratificato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.191 del 23.07.2012.
- Con Deliberazione C.C. n.2 del 21.03.2014, il Comune ha adottato il P.A.T., attualmente in attesa di approvazione definitiva.

L'art.11 delle N.T.A. del P.A.T. individua i centri storici "aree di antico impianto" ai sensi dell'art.40 L.R.11/2004 e della L.R.80/1980; in particolare in questi ambiti (individuati solo parzialmente dal PRG vigente, non come zone "A centro storico" ma come aree da assoggettarsi a Piàno Particolareggiato o Piani di recupero) il PAT impone le direttive contenute dal punto 11.1 al punto 11.8 delle stesse NTA.

Il punto 11.9 "Prescrizioni e vincoli" delle NTA del PAT adottato, prevede che sino all'approvazione del P.I., adeguato alle citate direttive, sugli immobili ricadenti negli ambiti dei centri storici, siano ammessi esclusivamente interventi di cui all'art.3 c.1 lett a), b), c), del DPR 380/2001 (sugli edifici esistenti non rientranti nelle previsioni della normativa di PRG), e siano ammessi gli interventi previsti in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti e della normativa di PRG vigente.

L'art.66 "Misure di salvaguardia" delle N.T.A, stabilisce che l'adozione del PAT, limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti dalle stesse N.T.A., comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art.29 della L.R.11/2004 e dall'art.12 c.3 del DPR 380/2001.

Con deliberazione n.3 del 27.03.2017 il Consiglio Comunale ha adottato la Variante parziale al P.R.G., ai sensi dell'art. 50 c.4 lett.l della L.R.61/85, composta da due elaborati: "relazione tecnica" e "stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione".

La Variante è finalizzata a ridefinire il comma c) dell'art.7 delle NTA del PRG al fine di "rispondere ad una esigenza dei cittadini i quali, nel contesto del comparto 4R del P.R.G., sono obbligati a ricavare una autorimessa di 18 mq. all'interno dell'edificio, per ogni nuova unità immobiliare ad uso residenziale".

La Variante concede, pertanto, la possibilità, solo nel tessuto storico nell'ambito del P.P. (4R), in alternativa al posto auto coperto, di individuare posti auto scoperti nell'area di pertinenza o, se ciò fisicamente non possibile, in funzione anche del contesto ambientale o per impossibilità a reperire tali spazi, consente la facoltà all'Amministrazione Comunale di concedere la loro monetizzazione.

2

Per quanto esposto in premessa e ai sensi dell'art. 50 c.6 della L.R.61/85 s.m.i., i sottoscritti consiglieri della lista civica "Cambiare si Può" presentano le seguenti osservazioni:

- La Variante adottata con del. C.C. n.3/2017 risulta carente di idonei elaborati grafonumerici (relativi al PRG vigente e allo strumento attuativo 4R) ritenuti indispensabili per:
  - l'esatta individuazione dell'ambito del centro storico oggetto di modifica normativa, genericamente definito dalle NTA modificate "tessuto storico, specificatamente nelle aree individuate nel PRG ed assoggettate a Piano Particolareggiato (4R)";
  - l'esatta individuazione delle <u>superfici scoperte del vigente P.R.G. e dello</u> <u>strumento attuativo</u>, sulle quali si rende possibile la realizzazione dei posti auto (privati) su suolo privato o su suolo pubblico (nel caso di monetizzazione);
  - la verifica delle condizioni tecniche/economiche per il calcolo degli importi da corrispondere al Comune in caso di monetizzazione delle aree.
- 2) La facoltà, concessa all'Amministrazione Comunale dall'art.7 modificato, di monetizzare gli spazi a parcheggio, limitata esclusivamente ad alcuni casi (...se fisicamente non possibile in funzione anche del contesto ambientale o l'impossibilità di reperirli), e limitata ad una sola zona del territorio comunale (4R), appare ingiustificata ed iniqua;
- 3) La Variante adottata risulta incoerente con gli strumenti di pianificazione sovra comunale (PTCP PATI) e con le indicazioni espresse dalla Regione Veneto in fase di approvazione della Variante n.24 al P.R.G., relative alla presenza nel territorio comunale di n.4 centri storici (Centro capoluogo, Rovere, Taglio, Borgoforte), di cui solo uno interessato dalla presente Variante;
- 4) Non appare rispettato dalla Variante adottata, l'art. 11 delle NTA del PAT adottato, in particolare per quanto riguarda le Direttive (da punto 11.2 a punto 11.8) ed il punto 11.9 "Prescrizioni e vincoli";





- 5) Non appare rispettato dalla Variante adottata l'art.66 delle NTA del PAT adottato, misure di salvaguardia limitatamente alle prescrizioni e ai vincoli espressamente previsti nelle stesse NTA;
- 6) La carenza documentale della Variante adottata non consente la verifica del rispetto dell'art.50 c.5 della L.R. 61/85, "le varianti parziali cui al comma 4 non possono interessare le aree circostanti gli edifici vincolati ai sensi dell'articolo I della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per una fascia non inferiore a metri lineari 200 dai confini dell'edificio, delle sue pertinenze ed eventuali aree a parco".

Anguillara Veneta, lì 03.05.2017

I Consiglieri Comunali

Buoso Alessandra

Baccaglini Giampaolo